



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio "Istruzione, Pari Opportunità, Stazione Unica Appaltante, Acquisti"

PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 41, COMMA 12 DEL D.LGS. 36/2023 E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA. DI CONSIP, DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE DI FINANZA DI PROGETTO AD INIZIATIVA PRIVATA PRESENTATE DA PROMOTORI ALLA PROVINCIA DI PIACENZA E AD ENTI ASSOCIATI ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA, A MEZZO DI ACCORDO QUADRO CONCLUSO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 59, COMMA 3 DEL D.LGS. 36/2023

FINALITÀ E PROGETTUALITÀ DELL'AFFIDAMENTO: il presente accordo quadro si rende necessario per far fronte alla necessità di valutare le proposte di finanza di progetto ad iniziativa privata presentate, ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. 36/2023, da promotori alla Provincia di Piacenza (di seguito, anche solo, "Provincia") e ad enti associati alla Stazione Unica Appaltante della Provincia. La gestione della procedura di affidamento delle finanze di progetto, comprensiva della redazione dei documenti relativi alla procedura (bando, disciplinare di gara e modulistica di partecipazione), e degli adempimenti relativi alla procedura medesima (pubblicazione, ammissioni/esclusioni, valutazione delle offerte, proposta di aggiudicazione), rimane invece in capo alla Provincia e non è ricompresa nel presente accordo quadro.

Al riguardo, ai sensi dell'art. 175, comma 2 del d.lgs. 36/2023, *"Il ricorso al partenariato pubblico-privato è preceduto da una **valutazione preliminare di convenienza e fattibilità**. La valutazione si incentra sull'idoneità del progetto a essere finanziato con risorse private, sulle condizioni necessarie a ottimizzare il rapporto tra costi e benefici, sulla efficiente allocazione del rischio operativo, sulla capacità di generare soluzioni innovative, nonché sulla capacità di indebitamento dell'ente e sulla disponibilità di risorse sul bilancio pluriennale. A tal fine, la valutazione confronta la stima dei costi e dei benefici del progetto di partenariato, nell'arco dell'intera durata del rapporto, con quella del ricorso alternativo al contratto di appalto per un arco temporale equivalente".*

Inoltre, ai sensi dell'art. 193, comma 2 del d.lgs. 36/2023, *"L'ente concedente **valuta** entro novanta giorni dalla presentazione della proposta, **la fattibilità** della medesima, invitando se necessario il promotore ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il promotore non apporta le modifiche richieste, come eventualmente rimodulate sulla base di soluzioni alternative suggerite dallo stesso promotore per recepire le indicazioni dell'ente concedente, la proposta è respinta. L'ente concedente conclude la procedura di valutazione con provvedimento espresso, pubblicato sul proprio sito*

istituzionale e oggetto di comunicazione ai soggetti interessati. Il progetto di fattibilità, una volta approvato, è inserito tra gli strumenti di programmazione dell'ente concedente".

Tenuto conto dei molteplici aspetti che devono essere presi in considerazione nella valutazione delle proposte di finanza di progetto presentate da promotori privati (amministrativo-giuridico-normativi, economico-finanziari e tecnico-ingegneristici), i quali richiedono una pluralità di coordinate competenze specialistiche, si rende necessario ricorrere ad operatore economico specializzato nel settore, a cui affidare servizio di supporto per la valutazione degli aspetti indicati. Tale servizio di supporto riguarda sia le proposte presentate da promotori agli Enti Locali convenzionati alla Stazione Unica Appaltante (di seguito, anche solo, "SUA") della Provincia di Piacenza sia, laddove necessario, la valutazione di proposte presentate direttamente alla Provincia per la gestione dei servizi di propria competenza istituzionale.

Con riferimento alle proposte presentate agli Enti Locali convenzionati alla SUA, infatti, la stessa ANAC ha chiarito che "... *si ritiene quindi che per la valutazione delle proposte di PPP, tramite l'istituto della finanza di progetto, provenienti da operatori economici ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. n. 36/2023, è necessaria la qualificazione per... ivi compresa la fase di valutazione preliminare ex art. 193'* (ANAC, parere FUNZ CONS 9/2024), così spettando alla Provincia procedere alla valutazione delle proposte presentate da promotori privati agli Enti convenzionati alla SUA.

Lo strumento dell'accordo quadro, da stipularsi con un unico operatore economico, sulla base di quanto previsto dall'art. 59, comma 3 del d.lgs. 36/2023 appare lo strumento più indicato per rispondere alle necessità sopra rappresentate. L'accordo quadro, infatti, è uno strumento flessibile che, accorpando prestazioni di tipo omogeneo e ripetitivo, consente di definire le prestazioni che potranno essere oggetto di affidamento al ricorrere delle effettive necessità, senza alcun vincolo al raggiungimento dell'importo dell'accordo quadro, complessivamente stimato. Ciò consente un risparmio di tempi e di costi in quanto si può attivare la prestazione resasi necessaria a "semplice chiamata" con la stipula di un contratto attuativo, in tal modo evitando l'indizione di molteplici appalti e conseguente parcellizzazione della spesa.

Il presente accordo quadro ricomprende una sola prestazione (prestazione principale) identificata dal codice CPV 71248000-8 ("Supervisione di progetti e documentazione").

L'appalto non è suddiviso in lotti, né funzionali né territoriali. L'oggetto del servizio non è, infatti, utilmente scorporabile in singole prestazioni e, pertanto, vista l'unicità del servizio si ritiene di prevedere un lotto unico. Inoltre, considerato che il presente accordo quadro ricomprende servizi di natura intellettuale, non trovano applicazione le previsioni del d.lgs. 36/2023 in tema di costi della sicurezza e costo del personale. L'art. 108, comma 9 del d.lgs. 36/2023 stabilisce infatti che "*Nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale'*".

La presente procedura si configura quale affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023, utilizzando lo strumento della "Trattativa diretta" del Me.PA. di Consip rivolta ad operatore economico iscritto alla categoria Me.PA. – Servizi "Servizi di supporto specialistico", operativo nel settore merceologico di cui al presente affidamento e nel rispetto del principio di rotazione.

I singoli contratti attuativi verranno successivamente stipulati utilizzando lo schema di lettera commerciale allegato fra la documentazione della procedura di affidamento della "Trattativa diretta". Si procederà all'affidamento e alla stipulazione di un contratto attuativo per ogni servizio di supporto nella valutazione delle singole e differenti proposte presentate dai

promotori privati. L'affidamento del presente accordo quadro non conferisce all'aggiudicatario un diritto di esclusiva al riguardo.

ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Oggetto del presente accordo quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 3 del d.lgs. 36/2023, è lo svolgimento del servizio di supporto specialistico nella valutazione delle proposte di finanza di progetto presentate dai promotori privati ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. 36/2023.

Tale servizio di supporto riguarda sia le proposte presentate da promotori agli Enti Locali convenzionati alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza sia, laddove necessario, la valutazione di proposte presentate direttamente alla Provincia per la gestione dei servizi di propria competenza istituzionale.

Obiettivo del presente appalto è quindi quello di valutare la convenienza e la fattibilità delle proposte presentate, formulando le modifiche necessarie e fornendo supporto, anche nei rapporti con il promotore, al fine di addivenire ad un testo definitivo della proposta.

Nello specifico, l'aggiudicatario dell'accordo quadro, rispetto alle proposte presentate da operatori privati si impegna a:

1. valutare la **fattibilità** e la correttezza della proposta presentata, comprensiva di tutti i documenti di cui essa si compone, **sotto i profili amministrativo-giuridico-normativi ed economico-finanziari**, tenuto conto della normativa al riguardo applicabile e delle specificità di ciascun Ente a cui la proposta si rivolge, anche in riferimento agli obiettivi specifici che siffatto Ente intende perseguire.

Nell'ambito di quanto appena indicato, l'aggiudicatario dovrà dunque verificare la coerenza complessiva, la completezza documentale, la fattibilità della proposta presentata e l'equilibrio economico-finanziario della medesima, la presenza di eventuali convenzioni attive presso i soggetti aggregatori (Consip, Intercent-ER e Città Metropolitana di Bologna) e – in tal caso – la possibilità di procedere ad autonoma finanza di progetto ad iniziativa privata, nonché verificare la sussistenza in capo al promotore dei requisiti per l'esecuzione dell'intervento proposto e il corretto trasferimento dei rischi.

Particolare attenzione dovrà inoltre essere prestata nell'analisi del contenuto della convenzione, a valere quale contratto, presentata dal promotore, il cui testo (già verificato e pubblicato fra la documentazione della procedura di gara) sarà stipulato con l'operatore economico che risulterà aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica che verrà bandita dalla Provincia per l'affidamento della finanza di progetto.

L'attività di cui al presente punto si svolgerà a distanza e dovrà concretizzarsi nella **realizzazione di una relazione**, da redigere e trasmettere alla Provincia entro 20 giorni solari dalla ricezione della proposta del promotore.

Siffatta relazione dovrà essere redatta nel rispetto dei principi della sinteticità, della chiarezza e della concretezza, prendendo in considerazione i profili in precedenza indicati e, nelle conclusioni, indicare chiaramente eventuali criticità della proposta del promotore e le modifiche da apportarsi. Le modifiche proposte non dovranno essere redatte in modo astratto, ma consistere nella concreta riscrittura o nella formulazione di emendamenti direttamente ai documenti di cui la proposta si compone.

Nella relazione dovrà essere inoltre presente apposita sezione, in cui – conformemente a quanto previsto dall'art. 175, comma 2 del d.lgs. 36/2023 – si confronti la stima dei costi e dei benefici del progetto di partenariato per l'Ente interessato, nell'arco dell'intera durata del rapporto, con quella del ricorso alternativo al contratto di appalto per un arco temporale equivalente (metodologia "*public sector comparator*").

In caso di necessità, su richiesta della Provincia, l'aggiudicatario del presente accordo quadro dovrà procedere ad una verifica finale della proposta del promotore una volta revisionata.

La verifica finale dovrà concretizzarsi nella realizzazione di una relazione, da redigere e trasmettere alla Provincia entro 5 giorni solari dalla ricezione della proposta del promotore revisionata.

Siffatta relazione dovrà essere redatta nel rispetto del principio di sinteticità, con l'obiettivo di valutare la fattibilità finale della proposta a fronte delle revisioni introdotte.

Si precisa che nell'attività di valutazione oggetto del presente punto è pure ricompresa la stesura, da parte dell'affidatario del presente accordo quadro, della **relazione prevista dall'art. 14, comma 3 del d.lgs. 201/2022** (decreto recante "*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*"), da redigere e trasmettere alla Provincia entro 20 giorni solari dalla ricezione della proposta del promotore, unitamente alla sopra-indicata relazione di valutazione della medesima proposta.

L'aggiudicatario del presente accordo quadro si impegna a collaborare con la massima sollecitudine con il personale della Provincia e dell'Ente Locale coinvolto, al fine di garantire la buona riuscita dell'attività affidata e la finalizzazione della proposta di finanza di progetto, fornendo inoltre supporto alla Provincia per la stesura di eventuali punti, connessi alla/e relazione/i redatta/e, relativi alla documentazione della procedura di affidamento che verrà elaborata dalla Provincia (si fa riferimento alla stesura dei requisiti di partecipazione e ai criteri di valutazione tecnica ed economica delle offerte).

L'aggiudicatario si impegna a garantire la propria disponibilità per eventuali video-riunioni e confronti, telefonici e via e-mail, con il personale della Provincia e dell'Ente Locale coinvolto.

Su richiesta della Provincia, l'aggiudicatario garantisce la propria disponibilità a partecipare ad n. 1 riunione in presenza fisica per ogni finanza di progetto, presso la sede della Provincia (Piacenza, Corso Garibaldi n. 50) o dell'Ente Locale (sedi comunali diffuse sul territorio provinciale di Piacenza) cui la proposta di finanza di progetto di riferisce;

2. su richiesta della Provincia sulla base di accordo con l'Ente Locale interessato (laddove la proposta del promotore riguardi un Ente Locale convenzionato alla SUA), svolgere attività di **supporto al Responsabile Unico di Progetto ("RUP") per l'attività di verifica della proposta del promotore (con riferimento ai lavori ivi previsti)**. L'attività di verifica è disciplinata nella Sezione IV dell'Allegato I.7 al d.lgs. 36/2023 e il supporto al RUP dell'Ente a cui la proposta di finanza di progetto è riferita, è da ricondursi all'art. 15, comma 6 del d.lgs. 36/2023.

Nell'ambito dell'attività di supporto al RUP l'affidatario del presente accordo quadro dovrà prendere in esame gli aspetti previsti dagli artt. 39 e ss. dell'Allegato I.7. al d.lgs. 36/2023 e redigere la documentazione connessa all'attività di verifica nonché il relativo rapporto conclusivo, i quali verranno poi approvati dal RUP.

L'attività di cui al presente punto si svolgerà a distanza, richiederà il coordinamento con il RUP e dovrà concretizzarsi nelle verifiche e nella redazione dei documenti indicati al paragrafo precedente, da redigersi negli stessi tempi della relazione di cui al precedente punto 1.

In caso di necessità, su richiesta della Provincia, l'aggiudicatario del presente accordo quadro dovrà procedere ad un'attività di supporto al RUP nella verifica finale della proposta del promotore revisionata a fronte di eventuali modifiche apportate.

Su richiesta della Provincia sulla base di accordo con l'Ente Locale interessato (laddove la proposta del promotore riguardi un Ente Locale convenzionato alla SUA) l'affidatario del presente accordo quadro dovrà altresì procedere ad **attività di supporto al RUP nella verifica del progetto esecutivo (con riferimento ai lavori ivi previsti)** che verrà presentato dall'aggiudicatario della procedura di affidamento della finanza di progetto. Nell'ambito di tale attività di supporto l'affidatario del presente accordo quadro dovrà prendere in esame gli aspetti previsti dagli artt. 39 e ss. dell'Allegato I.7. al d.lgs. 36/2023 e redigere la documentazione connessa all'attività di verifica nonché il relativo rapporto conclusivo, i quali verranno poi approvati dal RUP. Tale attività di supporto nella verifica dovrà essere condotta entro il termine di 20 giorni solari dalla trasmissione del progetto esecutivo all'affidatario del presente accordo quadro.

L'aggiudicatario del presente accordo quadro si impegna a collaborare con la massima sollecitudine con il personale della Provincia e dell'Ente Locale coinvolto, al fine di garantire la buona riuscita dell'attività affidata e la realizzazione degli interventi di finanza di progetto.

Con riferimento all'attività ricompresa nel presente punto 2, l'aggiudicatario si impegna a garantire la propria disponibilità per eventuali video-riunioni e confronti, telefonici e via e-mail, con il personale della Provincia e dell'Ente Locale coinvolto.

Si precisa che l'attività di cui al punto 2. è opzionale e dovrà essere attivata solo in caso di specifica richiesta della Provincia.

L'aggiudicatario del presente accordo quadro si impegna inoltre ad erogare **n. 2 corsi di formazione in presenza fisica** presso la sede della Provincia di Piacenza (Piacenza, Corso Garibaldi n. 50), riguardanti il Partenariato Pubblico Privato ("PPP") anche con riferimento alla gestione della fase esecutiva, **nel corso dell'anno 2025**. L'oggetto dei corsi verrà definito in accordo con la Provincia e a ciascuno di essi dovranno intervenire relatori aventi consolidata esperienza in materia, con riferimento sia alla conoscenza della normativa che alla gestione pratica di interventi di PPP interessanti Enti Locali (Comuni e Province).

ART. 2 - AFFIDAMENTO DELL'ACCORDO QUADRO E CONTRATTI ATTUATIVI

L'accordo quadro è sottoscritto dalla Provincia di Piacenza con un unico operatore economico (dunque in conformità a quanto disciplinato dall'art. 59, comma 3 del d.lgs. 36/2023) individuato a seguito di procedura di affidamento diretto, svolta sulla piattaforma Me.PA. di Consip, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023.

Il presente documento disciplina le condizioni di affidamento dei successivi contratti attuativi che l'appaltatore affidatario si impegna a sottoscrivere su richiesta della Provincia durante la durata dell'accordo quadro ed entro il limite del valore dell'accordo quadro indicato al successivo art. 3.

Nei contratti attuativi sarà indicato l'oggetto dell'attività richiesta, verrà cioè specificato se il contratto attuativo ricomprende solo l'attività indicata al punto 1. del precedente art. 1 o anche l'attività indicata al precedente punto 2. del medesimo articolo.

L'appaltatore si impegna ad eseguire ciascun contratto attuativo a regola d'arte e nel rispetto di quanto previsto dal presente documento.

ART. 3 – AMMONTARE E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro decorre dalla data di stipulazione del "Documento di Stipula", generato dalla procedura del Me.PA. di Consip, e – conformemente a quanto previsto dall'art. 59, comma 1 del d.lgs. 36/2023 – ha durata di 4 anni dalla data della stipulazione e, comunque, fino ad esaurimento dell'importo contrattuale dell'accordo quadro, anche se tale esaurimento avrà luogo antecedentemente ai 4 anni.

Il valore stimato totale del presente accordo quadro è pari a € 126.000,00 (oltre IVA) oltre ad € 4.000,00 per corsi di formazione (IVA esente) (per complessivi € 157.720,00 IVA inclusa).

Il presente affidamento si configura pertanto quale affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023, espletato mediante "Trattativa diretta" sul Me.PA. di Consip.

In ogni caso l'appaltatore ha diritto al pagamento delle sole prestazioni effettivamente richieste dalla Provincia e regolarmente effettuate, ai prezzi indicati al successivo art. 4, non sussistendo il diritto, a favore dell'appaltatore, alla stipulazione di contratti attuativi per importo pari al valore dell'accordo quadro.

La Provincia si riserva di sottoscrivere contratti attuativi per un importo complessivamente non superiore a quello stimato indicato al precedente comma 2. Ciascun contratto attuativo sarà riferito alla valutazione di una proposta di finanza di progetto pervenuta da promotore privato.

ART. 4 – PREZZI E PAGAMENTI

Sono di seguito indicati i prezzi omnicomprensivi che verranno praticati dalla ditta affidataria per l'esecuzione dei servizi richiesti dal presente accordo quadro, a cui applicare i ribassi offerti dalla ditta medesima in sede di trattativa diretta:

OGGETTO DELLA PROPOSTA DEL PROMOTORE PRIVATO	PRESTAZIONE	CORRISPETTIVO OMNICOMPRESIVO A BASE D'ASTA (OLTRE IVA)
<u>Luci votive e interventi di miglioramento ai cimiteri</u>	valutare la fattibilità e la correttezza della proposta presentata, comprensiva di tutti i documenti di cui essa si compone, sotto i profili amministrativo-giuridico-normativi ed economico-finanziari (precedente art. 1, punto 1.)	€ 2.500,00
	valutare la proposta finale <i>revisionata</i> circa la fattibilità e la correttezza della proposta presentata, comprensiva di tutti i documenti di cui essa si compone, sotto i profili amministrativo-giuridico-normativi ed economico-finanziari (precedente art. 1, punto 1.)	€ 1.250,00
	supporto al RUP nella verifica della proposta del promotore (con riferimento ai lavori ivi previsti) (precedente art. 1, punto 2.)	€ 3.500,00
	supporto al RUP nella verifica della proposta del promotore finale <i>revisionata</i> (con riferimento ai lavori ivi previsti) (precedente art. 1, punto 2.)	€ 1.750,00
<u>Illuminazione pubblica ed efficientamento energetico dei punti luce</u>	valutare la fattibilità e la correttezza della proposta presentata, comprensiva di tutti i documenti di cui essa si compone, sotto i profili amministrativo-giuridico-normativi ed economico-finanziari (precedente art. 1, punto 1.)	€ 2.500,00
	valutare la proposta finale <i>revisionata</i> circa la	€ 1.250,00

	fattibilità e la correttezza della proposta presentata, comprensiva di tutti i documenti di cui essa si compone, sotto i profili amministrativo-giuridico-normativi ed economico-finanziari (precedente art. 1, punto 1.)	
	supporto al RUP nella verifica della proposta del promotore (con riferimento ai lavori ivi previsti) (precedente art. 1, punto 2.)	€ 4.500,00
	supporto al RUP nella verifica della proposta del promotore finale <i>revisionata</i> (con riferimento ai lavori ivi previsti) (precedente art. 1, punto 2.)	€ 2.250,00
<u>Gestione calore ed efficientamento energetico degli edifici</u>	valutare la fattibilità e la correttezza della proposta presentata, comprensiva di tutti i documenti di cui essa si compone, sotto i profili amministrativo-giuridico-normativi ed economico-finanziari (precedente art. 1, punto 1.)	€ 2.500,00
	valutare la proposta finale <i>revisionata</i> circa la fattibilità e la correttezza della proposta presentata, comprensiva di tutti i documenti di cui essa si compone, sotto i profili amministrativo-giuridico-normativi ed economico-finanziari (precedente art. 1, punto 1.)	€ 1.250,00
	supporto al RUP nella verifica della proposta del promotore (con riferimento ai lavori ivi previsti) (precedente art. 1, punto 2.)	€ 4.500,00
	supporto al RUP nella verifica della proposta del promotore finale <i>revisionata</i> (con riferimento ai lavori ivi previsti) (precedente art. 1, punto 2.)	€ 2.250,00
<u>Gestione calore e illuminazione pubblica, con connesso efficientamento energetico degli edifici e dei punti luce</u>	valutare la fattibilità e la correttezza della proposta presentata, comprensiva di tutti i documenti di cui essa si compone, sotto i profili amministrativo-giuridico-normativi ed economico-finanziari (precedente art. 1, punto 1.)	€ 3.500,00
	valutare la proposta finale <i>revisionata</i> circa la fattibilità e la correttezza della proposta presentata, comprensiva di tutti i documenti di cui essa si compone, sotto i profili amministrativo-giuridico-normativi ed economico-finanziari (precedente art. 1, punto 1.)	€ 1.750,00
	supporto al RUP nella verifica della proposta del promotore (con riferimento ai lavori ivi previsti) (precedente art. 1, punto 2.)	€ 5.500,00
	supporto al RUP nella verifica della proposta del promotore finale <i>revisionata</i> (con riferimento ai lavori ivi previsti) (precedente art. 1, punto 2.)	€ 2.750,00
<u>Proposta non ricompresa in quelle precedenti (valore della concessione pari o inferiore a € 1.500.000,00)</u>	valutare la fattibilità e la correttezza della proposta presentata, comprensiva di tutti i documenti di cui essa si compone, sotto i profili amministrativo-giuridico-normativi ed economico-finanziari (precedente art. 1, punto 1.)	da indicarsi da parte dell'operatore in sede di offerta

	valutare la proposta finale <i>revisionata</i> circa la fattibilità e la correttezza della proposta presentata, comprensiva di tutti i documenti di cui essa si compone, sotto i profili amministrativo-giuridico-normativi ed economico-finanziari (precedente art. 1, punto 1.)	da indicarsi da parte dell'operatore in sede di offerta
	supporto al RUP nella verifica della proposta del promotore (con riferimento ai lavori ivi previsti) (precedente art. 1, punto 2.)	da indicarsi da parte dell'operatore in sede di offerta
	supporto al RUP nella verifica della proposta del promotore finale <i>revisionata</i> (con riferimento ai lavori ivi previsti) (precedente art. 1, punto 2.)	da indicarsi da parte dell'operatore in sede di offerta
<u>Proposta non ricompresa in quelle precedenti (valore della concessione superiore a € 1.500.000,00 e pari o inferiore a € 3.000.000,00)</u>	valutare la fattibilità e la correttezza della proposta presentata, comprensiva di tutti i documenti di cui essa si compone, sotto i profili amministrativo-giuridico-normativi ed economico-finanziari (precedente art. 1, punto 1.)	da indicarsi da parte dell'operatore in sede di offerta
	valutare la proposta finale <i>revisionata</i> circa la fattibilità e la correttezza della proposta presentata, comprensiva di tutti i documenti di cui essa si compone, sotto i profili amministrativo-giuridico-normativi ed economico-finanziari (precedente art. 1, punto 1.)	da indicarsi da parte dell'operatore in sede di offerta
	supporto al RUP nella verifica della proposta del promotore (con riferimento ai lavori ivi previsti) (precedente art. 1, punto 2.)	da indicarsi da parte dell'operatore in sede di offerta
	supporto al RUP nella verifica della proposta del promotore finale <i>revisionata</i> (con riferimento ai lavori ivi previsti) (precedente art. 1, punto 2.)	da indicarsi da parte dell'operatore in sede di offerta
<u>Proposta non ricompresa in quelle precedenti (valore della concessione superiore a € 3.000.000,00)</u>	valutare la fattibilità e la correttezza della proposta presentata, comprensiva di tutti i documenti di cui essa si compone, sotto i profili amministrativo-giuridico-normativi ed economico-finanziari (precedente art. 1, punto 1.)	da indicarsi da parte dell'operatore in sede di offerta
	valutare la proposta finale <i>revisionata</i> circa la fattibilità e la correttezza della proposta presentata, comprensiva di tutti i documenti di cui essa si compone, sotto i profili amministrativo-giuridico-normativi ed economico-finanziari (precedente art. 1, punto 1.)	da indicarsi da parte dell'operatore in sede di offerta
	supporto al RUP nella verifica della proposta del promotore (con riferimento ai lavori ivi previsti) (precedente art. 1, punto 2.)	da indicarsi da parte dell'operatore in sede di offerta
	supporto al RUP nella verifica della proposta del promotore finale <i>revisionata</i> (con riferimento ai lavori ivi previsti) (precedente art. 1, punto 2.)	da indicarsi da parte dell'operatore in sede di offerta
<u>Dopo l'aggiudicazione della procedura di finanza di progetto</u>	supporto al RUP nella verifica del progetto esecutivo presentato dall'aggiudicatario (con riferimento ai lavori ivi previsti); valore dei lavori fino a € 500.000,00 (precedente art.	da indicarsi da parte dell'operatore in sede di offerta

	1, punto 2.)	
	supporto al RUP nella verifica del progetto esecutivo presentato dall'aggiudicatario (con riferimento ai lavori ivi previsti); valore dei lavori fino a € 1.000.000,00 (precedente art. 1, punto 2.)	da indicarsi da parte dell'operatore in sede di offerta
	supporto al RUP nella verifica del progetto esecutivo presentato dall'aggiudicatario (con riferimento ai lavori ivi previsti); valore dei lavori superiore a € 1.000.000,00 e fino alle soglie UE dei lavori (precedente art. 1, punto 2.)	da indicarsi da parte dell'operatore in sede di offerta
Corso di formazione in presenza	---	€ 2.000/corso (IVA esente)

I prezzi risultanti dall'offerta dell'appaltatore sono da intendersi onnicomprensivi, includendo il costo del personale dell'operatore aggiudicatario, i costi di trasferta del personale per la partecipazione ad n. 1 riunione fisica per ogni intervento, e quant'altro necessario per la corretta esecuzione delle prestazioni previste dal presente documento.

Per ogni **corso di formazione** indicato al precedente art. 1, verrà corrisposto all'operatore un importo di € 2.000,00/corso (IVA esente), comprensivo dei costi di trasferta e di n. 2 relatori per ciascun corso, al netto del ribasso percentuale offerto dall'operatore in sede di trattativa diretta.

Tenuto conto della natura intellettuale delle prestazioni ricomprese nel presente accordo quadro, non sono ammissibili revisioni dei prezzi nel corso della durata dell'accordo quadro medesimo.

L'appaltatore deve emettere fattura elettronica per ciascun contratto attuativo. Ciascuna fattura deve riportare:

- codice univoco della Provincia di Piacenza: UFHFVU;
- oggetto: indicazione della prestazione effettuata, coerentemente a quanto richiesto dalla Provincia, con indicazione dell'Ente (Comune o Provincia) a cui la prestazione si riferisce;
- CIG "figlio" di riferimento del relativo contratto attuativo.

L'appaltatore, inoltre, si impegna ad emettere fattura secondo l'apposito formato "FatturaPA" e a riportare la seguente dicitura: "Scissione di pagamento ai sensi dell'art. 2, comma 1 del DM 23 gennaio 2015". La Provincia, ai sensi di quanto previsto all'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972, così come introdotto dall'articolo 1, comma 629, lettera b) della L. 190/2014 ("split payment"), provvede infatti a versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto addebitata dall'appaltatore.

Il corrispettivo di ciascuna fattura verrà liquidato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica. Il pagamento avverrà entro 30 gg dalla data di protocollazione della stessa fattura, fatte salve le interruzioni tecniche e/o per causa di forza maggiore o a seguito di richiesta di integrazioni/correzioni della documentazione da parte dell'Ente. La liquidazione è inoltre subordinata alla correttezza delle prestazioni svolte.

ART. 5 – RESPONSABILE DELLA DITTA E RUP

La ditta affidataria deve comunicare alla Provincia il nominativo di un unico Responsabile amministrativo per il presente accordo quadro, a cui fare riferimento per la gestione

dell'accordo quadro e dei pagamenti, il quale fungerà da referente nei confronti della Provincia di Piacenza e dovrà essere telefonicamente raggiungibile.

Responsabile Unico di Progetto per la Provincia di Piacenza è il Dott. Andrea Tedaldi, Dirigente del Servizio "Istruzione, Pari Opportunità, Stazione Unica Appaltante, Acquisti" della Provincia di Piacenza.

ART. 6 - TEMPI DI INTERVENTO E PENALI

L'attività dell'affidatario dell'accordo quadro dovrà essere condotta secondo le tempistiche indicate al precedente art. 1, punti 1. e 2. Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle attività potrà essere applicata una penale di € 75,00.

Inoltre, per ogni inadempimento/irregolarità rispetto a quanto previsto nel presente documento potrà essere applicata una penale da € 75,00 a € 250,00 a seconda della gravità dell'inadempimento.

A tal riguardo, la Provincia contesterà l'inadempimento/irregolarità riscontrata assegnando alla ditta un termine di 5 giorni per eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine, senza che la ditta abbia fatto pervenire controdeduzioni o laddove queste ultime non siano condivise dalla Provincia, la Provincia procederà all'applicazione delle penali, anche rivalendosi sulla garanzia definitiva e/o sull'ammontare di fatture emesse ma non ancora liquidate.

Sono fatti salvi l'eventuale applicazione della risoluzione contrattuale e il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dalla Provincia e/o dall'Ente a cui la proposta di finanza di progetto si rivolge.

ART. 7 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto mediante l'organizzazione dell'appaltatore, a proprio rischio e con propri capitali e mezzi tecnici; l'appaltatore dovrà, inoltre, garantire:

- proprio personale specializzato nella valutazione di finanze di progetto ad iniziativa privata, aventi pregresse e comprovabili esperienze in materia con riferimento ai profili presi in considerazione ai punti 1. e 2. del precedente art. 1.

ART. 8 – PERSONALE E COPERTURA ASSICURATIVA

L'impresa affidataria si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso.

L'appaltatore deve rilasciare alla Provincia polizza professionale.

La polizza dovrà essere rilasciata da primaria compagnia assicurativa, entro i termini indicati dalla Provincia e comunque prima dell'avvio delle attività affidate.

Resta fermo, a carico dell'appaltatore, il risarcimento dei danni riconducibili all'esecuzione della propria attività, anche a prescindere dall'eventuale applicazione di franchigie e scoperti. Al riguardo, l'appaltatore manleva espressamente la Provincia da azioni e richieste di risarcimenti per danni riconducibili alle prestazioni eseguite dall'appaltatore medesimo connesse a non corrette e/o non complete valutazioni, nonché a non corretto e/o non completo supporto nella verifica.

ART. 9 – DUVRI (DOCUMENTO UNICO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE)

Trattandosi di prestazione di natura intellettuale, non si rende necessario procedere alla redazione del D.U.V.R.I.

ART. 10 - GARANZIA DEFINITIVA

Prima dell'avvio dell'accordo quadro e a garanzia degli obblighi assunti, la ditta costituisce garanzia definitiva.

Ai sensi dell'art. 117, comma 1 del d.lgs. 36/2023, l'importo della garanzia definitiva è pari al 2% dell'importo dell'accordo quadro (dunque ad € 130.000,00 * 2% = € 2.600,00). La garanzia dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata dell'accordo quadro e troverà applicazione anche con riferimento ai contratti attuativi.

L'importo della garanzia per i contratti attuativi è invece pari al 10% del valore dei contratti stessi. Questa Provincia si riserva di non richiedere il rilascio di garanzia definitiva per i contratti attuativi per i quali siffatta garanzia sarebbe di importo inferiore a € 500,00, potendosi comunque rivalere – in caso di inadempimenti dell'appaltatore – sull'importo di fatture emesse e non ancora liquidate.

Le garanzie definitive dell'accordo quadro e dei contratti attuativi garantiscono tutti gli obblighi specifici assunti dalla ditta, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. Pertanto, resta espressamente inteso che, fermo restando quanto previsto dal presente documento per l'applicazione delle penali e per la risoluzione del contratto, la Provincia di Piacenza ha diritto di rivalersi direttamente sulle garanzie.

Qualora l'ammontare delle garanzie si riducano per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 giorni dall'evento che ne ha determinato la riduzione, pena la risoluzione di diritto del contratto relativo all'accordo quadro.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, la Provincia di Piacenza ha facoltà di dichiarare risolto il contratto relativo all'accordo quadro.

ART. 11 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DISCENDENTE DALL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI

Il contratto discendente dall'affidamento del presente accordo quadro si perfezionerà mediante "documento di stipula" generato automaticamente dalla piattaforma del Me.PA. di Consip. La ditta affidataria è tenuta a presentare alla Provincia la documentazione da questa richiesta ai fini della stipulazione del contratto (tra cui polizza assicurativa e garanzia definitiva), pena l'immediata decadenza dell'aggiudicazione e la segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

I contratti attuativi saranno stipulati mediante apposito scambio di lettere commerciali conformemente a quanto previsto dall'art. 18, comma 1 del d.lgs. 36/2023 e dall'art. 9, comma 4, lett. c) del "Regolamento per la disciplina dei contratti dell'Amministrazione provinciale di Piacenza" (approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 108 del 19/12/2011), utilizzando lo schema di lettera commerciale allegato *sub Allegato A*, da stipularsi da parte dell'appaltatore entro il termine assegnato dalla Provincia previa presentazione della documentazione richiesta dalla Provincia.

Il rifiuto alla stipulazione di un contratto attuativo da parte dell'appaltatore comporterà la risoluzione di diritto del contratto discendente dal presente accordo quadro e il risarcimento del danno subito dalla Provincia e dagli Enti a cui l'intervento facente parte della proposta del promotore si riferisce.

ART. 12 - RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO E RISARCIMENTO DANNI

Ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., la Provincia può risolvere di diritto il contratto discendente dal presente accordo quadro e, conseguentemente, i contratti attuativi in corso, previa comunicazione da farsi all'appaltatore mediante PEC, nei seguenti casi:

- violazione da parte dell'appaltatore, a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento, laddove applicabili, di cui al Codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62), al Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Piacenza (adottato con Provvedimento del Presidente della Provincia n. 40 del 28/04/2022), al "Patto di Integrità" (adottato con Provvedimento del Presidente della Provincia n. 111 del 17/09/2024), i quali sono da intendersi qui integralmente richiamati sebbene non materialmente allegati;
- revoca, da parte delle autorità competenti, delle autorizzazioni di legge rilasciate all'appaltatore per l'espletamento del servizio, ovvero venuta meno – nel corso dell'esecuzione dell'appalto – dei requisiti di cui agli artt. 94 e ss. del d.lgs. 36/2023;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- inadempimento/irregolarità anche ad uno solo degli obblighi di cui al presente documento, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 5 giorni, che verrà assegnato dalla Provincia di Piacenza per porre fine all'inadempimento o irregolarità;
- applicazione di n. 5 penali nel corso della durata dell'accordo quadro;
- laddove l'importo delle penali applicate superi il 10% dell'ammontare dell'accordo quadro;
- subappalto o cessione, anche parziale, del contratto, fuori dai casi consentiti dal presente documento;
- inosservanza degli obblighi dettati dalla L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- altre ipotesi espressamente previste dal presente documento.

La risoluzione fa sorgere a favore della Provincia la facoltà di procedere all'incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, anche rivalendosi su eventuali fatture emesse dall'appaltatore e non ancora liquidate. L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 13 – RECESSO

È riconosciuta alla Provincia di Piacenza la facoltà di recedere dall'accordo quadro, con un preavviso non inferiore a 30 giorni da inoltrarsi a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- mutamenti di carattere organizzativo interessanti la Provincia di Piacenza che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio;
- mutamento della normativa in tema di qualificazione delle stazioni appaltanti, tale per cui la Provincia non debba più procedere alla valutazione di fattibilità delle proposte dei promotori per conto degli Enti Locali ad essa convenzionati;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 13 del DL 95/2012 (convertito con

modificazioni nella L. 135/2012), qualora i parametri di una nuova convenzione stipulata da Consip S.p.A. o dalla Centrale di committenza regionale Intercent-ER o dalla Città Metropolitana di Bologna siano migliorativi rispetto alle condizioni del presente affidamento, senza che la ditta affidataria possa avanzare pretesa alcuna salvo il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

Si precisa che in caso di recesso la ditta affidataria avrà diritto al pagamento delle sole prestazioni, previste dai contratti attuativi stipulati, richieste dalla Provincia e regolarmente eseguite fino al momento dell'intervenuto recesso. L'appaltatore accetta espressamente che l'esercizio del recesso da parte della Provincia non è sindacabile da parte dell'appaltatore medesimo.

ART. 14 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli eventuali oneri, anche tributari, e le spese contrattuali relativi alla stipulazione del contratto discendente dall'accordo quadro e alla stipulazione dei contratti attuativi, ad eccezione di quelli che fanno carico alle amministrazioni contraenti per legge. Si rinvia, peraltro, a quanto previsto dall'art. 3 dell'Allegato I.4. del d.lgs. 36/2023, nonché alle modalità di stipulazione previste dal precedente art. 11.

Per il caso di mancato versamento di tali oneri e spese, la Provincia di Piacenza ha facoltà di trattenere dalla garanzia definitiva la somma dovuta, aumentata degli interessi legali.

ART. 15 – CESSIONE DI CONTRATTO, CESSIONE DI CREDITO E SUBAPPALTO

È fatto assoluto divieto all'affidatario di cedere, anche parzialmente, il contratto discendente dal presente accordo quadro, nonché uno o più contratti attuativi.

È fatto inoltre divieto di cedere a terzi i crediti derivanti dai contratti attuativi, senza specifica autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Piacenza. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

L'affidamento in subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell'art. 119 del d.lgs. 36/2023, previa autorizzazione della Provincia, purché:

- in sede di affidamento sul Me.PA. di Consip l'appaltatore abbia indicato di volervi fare ricorso, precisando per quali prestazioni;
- l'affidatario svolga comunque in proprio le seguenti specifiche prestazioni: coordinamento dell'accordo quadro e dei singoli contratti attuativi; tenuta dei rapporti, anche economici e ai fini dell'emissione delle fatture, con la Provincia;
- l'affidatario depositi il contratto di subappalto presso la Provincia prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate. Al momento del deposito del contratto di subappalto l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata, fra cui la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza a proprio carico dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e ss. del d.lgs. 36/2023. Il contratto di subappalto indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

In ragione della natura del presente accordo quadro, i pagamenti delle prestazioni previste da ogni singolo contratto attuativo verranno comunque corrisposti dalla Provincia al solo appaltatore, il quale gestirà in proprio i rapporti con i subappaltatori. Si applicano, inoltre,

tutte le restanti previsioni dell'art. 119 del d.lgs. 36/2023.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Provincia di Piacenza ha facoltà di procedere alla risoluzione di diritto del contratto discendente dall'accordo quadro; trova applicazione quanto previsto dal precedente art. 12.

ART. 16 – FORO COMPETENTE

Il foro competente, in caso di controversie discendenti dal presente accordo quadro o dai relativi contratti attuativi, è quello di Piacenza. È esclusa la competenza arbitrale

ART. 17 – NATURA DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente appalto esclude l'instaurazione di qualunque rapporto di impiego o di lavoro subordinato con la Provincia di Piacenza.

ART. 18 – COMUNICAZIONI E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le comunicazioni inerenti al presente accordo quadro verranno inviate alla ditta affidataria al suo indirizzo PEC. La ditta affidataria rimane a tal fine unico referente della Provincia anche in caso di ricorso al subappalto o in caso di partecipazione in forme di organizzazione plurisoggettive.

Il trattamento dei dati dell'affidatario, forniti ai fini del presente accordo quadro, sarà finalizzato all'esecuzione dell'appalto medesimo.

Il trattamento dei dati, per la fase dell'esecuzione dell'appalto, sarà a cura del Dirigente del Servizio "Istruzione, Pari Opportunità, Stazione Unica Appaltante, Acquisti", per il suo ruolo di Responsabile dello specifico trattamento e, per la fase della liquidazione e del pagamento della spesa, sarà a cura del Dirigente del Servizio "Bilancio, Patrimonio, Monitoraggio PNRR".

Il trattamento potrà avvenire con l'utilizzo di procedura anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le suddette finalità, compresa l'eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento dei dati è obbligatorio.

Il Titolare del Trattamento è la Provincia di Piacenza, con sede in Piacenza Corso Garibaldi n. 50. Il Responsabile dello specifico trattamento dei dati qui raccolti, in quanto designato dal Titolare, è il Dirigente del Servizio "Istruzione, Pari Opportunità, Stazione Unica Appaltante, Acquisti", al quale l'appaltatore potrà rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

La Provincia di Piacenza ha nominato quale Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) la società SISTEMA SUSIO s.r.l., con sede legale a Cernusco sul Naviglio (Mi) Via Pontida n. 9 (C.F. 05181300962): dpo@provincia.pc.it.

Ulteriori informazioni generali sulla organizzazione della Provincia di Piacenza in materia di privacy possono essere visionate accedendo al sito istituzionale dell'Ente al seguente indirizzo www.provincia.pc.it.

L'affidatario garantisce che le informazioni relative all'esecuzione del presente accordo quadro, che rivestano carattere confidenziale e segreto, non saranno divulgate a terzi e saranno trattate solo per lo svolgimento delle prestazioni cui è tenuto in riferimento al presente contratto.

Art. 19 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La ditta affidataria si impegna ad assumere gli obblighi di cui alla L. 136/2010. A tal proposito, i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico

bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

I contraenti hanno l'obbligo di comunicare alla Provincia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Inoltre, hanno l'obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del presente appalto. Trova in tal caso applicazione quanto previsto all'apposito articolo.

ART. 20 – ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE DELL'INTESA PER LA LEGALITA'

L'affidatario accetta e si impegna a rispettare le seguenti clausole, derivanti dal documento *"Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale sottoscritta tra la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Piacenza e la Provincia di Piacenza"* registrato al n. 35448 del 13/11/2023 del protocollo provinciale:

Clausola n. 1

L'impresa appaltatrice della Provincia di Piacenza dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all'Intesa sottoscritta in data 8 novembre 2023 tra la Prefettura-Utg di Piacenza e la predetta Provincia, consultabile nel sito <http://www.prefettura.it/piacenza>, che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

L'impresa si impegna a comunicare alla Provincia di Piacenza, quale stazione appaltante, l'elenco delle imprese subappaltatrici nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i dieci settori di attività a rischio di cui all'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (di seguito: White List) tenuto dalla Prefettura-Utg di Piacenza, l'impresa si impegna ad accertare preventivamente l'iscrizione o la richiesta d'iscrizione della ditta subappaltatrice nella predetta White List.

Clausola n. 3

L'impresa s'impegna a denunciare tempestivamente all'Autorità Giudiziaria, dandone notizia alla Prefettura-Utg di Piacenza, eventuali illecite richieste di denaro, prestazioni o altre utilità, offerte di protezione, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di appalti pubblici a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere subiti dal legale rappresentante dell'impresa stessa, dagli organi sociali o dai rispettivi familiari.

Clausola n. 4

L'impresa accetta la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere emesse dalla Prefettura-Utg di Piacenza, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive ai sensi degli artt. 91 e 94 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 («Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia»).

Qualora il contratto sia stato stipulato prima della eventuale emissione d'informazione interdittiva antimafia, a carico dell'impresa interessata dal provvedimento sarà altresì applicata una penale pari al 10 % del valore del

contratto – ovvero, qualora il valore non sia determinato o determinabile, pari al valore delle prestazioni eseguite – mediante detrazione del relativo importo dalle somme dovute per le prestazioni eseguite.

Clausola n. 5

L'impresa accetta la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni nelle seguenti materie: collocamento; igiene; sicurezza sui luoghi di lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza; tutela contrattuale e sindacale dei lavoratori.

Clausola n. 6

L'impresa s'impegna a denunciare tempestivamente all'Autorità Giudiziaria, dandone notizia alla Prefettura-Utg di Piacenza, eventuali tentativi di concussione o d'induzione a dare o a promettere indebitamente denaro o altre utilità ai sensi degli artt. 317 e 319-quater del Codice Penale, in qualunque modo manifestatisi nei confronti del legale rappresentante, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa medesima.

Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che – qualora nei confronti dei pubblici amministratori, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che abbiano preso parte all'aggiudicazione o all'esecuzione del contratto siano stati disposti una misura cautelare o il rinvio a giudizio per i sopra menzionati reati – ogni omissione al riguardo darà luogo alla risoluzione automatica del contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Clausola n. 7

L'impresa dichiara di accettare la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del Codice Civile ogni qualvolta nei confronti del legale rappresentante, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa medesima siano stati disposti una misura cautelare o il rinvio a giudizio ai sensi degli artt. 321, 322, 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del Codice Penale.

ART. 21 – NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si fa riferimento alle previsioni contenute nei singoli contratti attuativi, al d.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), al Codice civile, nonché alle norme di legge in vigore in quanto applicabili.

Allegati:

Allegato A: Schema di lettera commerciale per la stipulazione dei singoli contratti attuativi;

Allegato A-bis: Schema di accettazione della lettera commerciale per la stipulazione dei singoli contratti attuativi.
